

Marco Bouchard

Osservazioni allo schema di decreto legislativo di attuazione della delega normativa conferita al governo dalla l. 6 agosto 2013, n. 96 con particolare riferimento alla Direttiva dell'Unione europea 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato

Farò essenzialmente riferimento alla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo. Per facilitare il confronto tra le indicazioni della Direttiva 2012/29, lo schema di decreto proposto dal governo e le mie osservazioni ho suddiviso il presente testo in tre colonne per meglio evidenziare i rischi di inadempienza del nostro Stato qualora entro il 16 novembre 2015 si desse attuazione alla Direttiva lasciando inalterato il predetto schema di decreto.

Le presenti osservazioni fanno tesoro dell'esperienza della Rete Dafne – operativa a Torino e Provincia fin dal 2008 – che ha istituito un servizio di accompagnamento per le vittime di reato, l'unico che rispetti i canoni della Decisione quadro sulle vittime del 2001 e l'attuale Direttiva europea. Recentemente è stato firmato un Protocollo d'intesa tra Comune di Firenze e autorità giudiziaria per l'istituzione di un servizio di accompagnamento per le vittime di reato sul modello dell'esperienza torinese.

Direttiva

Schema di decreto (relazione) Osservazioni

art. 1

La Direttiva intende garantire alle vittime informazione, assistenza e protezione, un trattamento rispettoso e individualizzato con l'autorità competente, i servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa. Non devono essere discriminate anche in relazione al loro status di soggiorno. Particolari riguardi devono essere assicurati alla vittima minorenni.

Secondo lo schema di decreto legislativo non si ritengono necessari interventi di recepimento.

Secondo la relazione allo schema di decreto legislativo il nostro diritto interno è conforme alla direttiva perché è prevista la possibilità per le vittime di presentare denunce, querele, esposti e di ottenere le restituzioni o il risarcimento del danno da reato. Inoltre la persona offesa ha diritto ad essere informata di una serie di atti processuali e, in particolare, degli atti cd. irripetibili e può esercitare anche atti d'impulso nonché costituirsi parte civile.

E' però evidente che la Direttiva concentra la sua attenzione non tanto sui diritti, poteri e facoltà che la vittima può esercitare nel processo penale quanto piuttosto alla vittima in sé considerata. In particolare gli obiettivi fondamentali della direttiva concernono le esigenze di ASSISTENZA, di PROTEZIONE e di RISPETTO DELLA DIGNITA' della vittima in costanza di procedimento penale. In quella prospettiva il procedimento penale è considerato – anche – come fonte di rischi per la vittima.

Art. 2

Contiene le definizioni di vittima, familiare, minore, giustizia riparativa.

La relazione osserva che è necessario, alla luce della Direttiva, un “allargamento” della

La relazione riconduce, invece, al concetto di “giustizia riparativa” una serie di istituti del

nozione di vittima includendo anche le persone legate alla vittima deceduta da vincoli di convivenza nell'ambito di una relazione intima (con inserimento di un'aggiunta all'art. 90 c.p.p.).

nostro diritto penale processuale e sostanziale che poco hanno a che vedere con la riparazione:

- *estinzione del reato per rimessione di querela previo tentativo di conciliazione*
- *messa alla prova per gli imputati minorenni*
- *messa alla prova per imputati maggiorenni*
- *attivazione a favore della vittima dell'affidato in prova in esecuzione di pena*

*La relazione fa uso di un lessico inappropriato per definire la giustizia riparativa che, secondo la Direttiva, consiste in un percorso guidato da un terzo imparziale (non un giudice, ovviamente) per facilitare la soluzione delle "questioni risultanti dal reato" e al quale le parti – vittima e autore del reato – partecipano in forza del loro libero consenso. **In questa definizione non rientra praticamente nessuna esperienza italiana che si riferisca alla penalità tra gli adulti.***

Art. 3

Illustra il diritto della vittima di comprendere e di essere compresa. Ovvero:

- **assistenza fin dal primo contatto e in ogni altra interazione con l'autorità;**

Secondo la relazione il nostro diritto è conforme alla Direttiva perché l'art. 101 c.p.p. prevede che il pubblico ministero e la p.g. debbano informare la persona offesa al momento della denuncia-querela del diritto a

La Direttiva mira ad un obiettivo diverso da quello interpretato dal governo. Non quello di informare la vittima del diritto all'assistenza di un difensore e al gratuito patrocinio né di assicurare alcune accortezze per le vittime più

- **le informazioni devono essere date alla vittima in forma orale o in forma scritta con linguaggio semplice e accessibile**
- **la vittima deve poter essere accompagnata da una persona di sua scelta nel primo contatto**

nominare un proprio difensore e della possibilità di usufruire del gratuito patrocinio. Se minorenni la persona offesa ha diritto ad essere assistita da un esperto quando viene sentita dalla p.g. (art. 351 comma 1 ter c.p.p.). Anche in caso di disabilità (art. 119 c.p.p.) è possibile fare ricorso all'ausilio di un esperto.

*vulnerabili (minori e disabili). La Direttiva propone l'obiettivo di "assistere" la vittima nel momento delicato della denuncia affinché possa comprendere quello che succede e quello che succederà in conseguenza della sua denuncia e, soprattutto, per essere capita affinché gli inquirenti abbiano piena contezza di quanto è successo alla vittima. La Direttiva presuppone, come si vedrà meglio più avanti dei **servizi di aiuto alla vittima** che il nostro ordinamento invece disconosce totalmente come forma di INTERVENTO PUBBLICO. Una legge di attuazione della Direttiva deve prevedere un collegamento diretto tra uffici di polizia e uffici giudiziari, da un lato, e servizi di assistenza dall'altro che garantiscano un'attenzione individualizzata alla vittima nei termini che la stessa Direttiva indica negli articoli successivi.*

Art. 4

Diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con l'autorità competente.

La relazione fa riferimento all'istituzione del patrocinio gratuito (ma forse si tratta di un errore nella composizione del commento). Precisa, peraltro che **limitatamente al reato di stalking (art. 612 bis c.p.)** il d.l. 23 febbraio 2009 n. 11 convertito in l. 23 aprile 2009 n. 39 ha previsto un obbligo di informazione a carico delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono la notizia di reato per indirizzare la vittima

*Una delle tecniche tipiche e abusate dal nostro legislatore e nelle pratiche pubbliche e private volte essenzialmente a sottrarsi a obblighi informativi sostanziali consiste nel ricorrere alla redazione di documenti informativi pletorici quanto freddi e inadeguati alla situazione concreta. Qui si tratta di procedere verso l'obiettivo del **trattamento individualizzato della vittima** a seguito di una denuncia per fatti penalmente rilevanti.*

consenziente ai **centri antiviolenza presenti sul territorio**. Tale obbligo informativo è stato esteso a favore delle vittime dei reati previsti dagli artt. 572 (maltrattamenti), 600 (riduzione in schiavitù) 600 bis (pornografia minorile), 600 ter (pornografia minorile), 600 quinquies iniziative turistiche volte alla prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies (violenza sessuale).

Secondo la relazione dell'art. 4 deve essere data attuazione mediante l'introduzione dell'art. 90 bis c.p.p. che prevede l'obbligo informativo da parte dell'autorità relativamente a:

- modalità di presentazione della denuncia, diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, se costituita parte civile, diritto alla conoscenza della sentenza;
- facoltà di ricevere comunicazioni sullo stato del procedimento e sulle iscrizioni sul registro degli indagati;
- avviso in caso di archiviazione;
- diritto al consulente e al patrocinio a spese dello stato;
- *omissis*
- **strutture sanitarie presenti sul territorio, case famiglia e case rifugio.**

*La legge deve pertanto indicare **chi**, a seconda dello stadio e della fase del procedimento penale, deve informare la vittima e **dove** tali informazioni sono reperibili.*

Ad esempio è piuttosto improbabile che gli uffici di polizia abbiano tempo e attitudini per offrire tali informazioni. Ma gli uffici di polizia possono essere formati per indirizzare le vittime a degli operatori (soprattutto associazioni che operano a favore delle vittime) in grado di offrire una informazione individualizzata. Problemi simili si pongono a livello di uffici giudiziari. Chi fornisce tali informazioni? L'U.R.P.? Il Casellario? Il singolo ufficio con la conseguenza che, a seconda dello stato del procedimento, la vittima viene sballottata da un ufficio all'altro?

Art. 5

Diritti della vittima al momento della denuncia

La vittima ha diritto ad ottenere un avviso di ricevimento scritto della denuncia presentata. Ha diritto a presentare la denuncia in una lingua che comprende oppure ricevendo la necessaria assistenza linguistica. Ha diritto ad una traduzione scritta dell'avviso di ricevimento scritto della sua denuncia.

La relazione osserva, correttamente, che il diritto ad ottenere un avviso di ricevimento della denuncia è già previsto dal nostro art. 107 disp. att. C.p.p.

Secondo la relazione è invece necessario un adeguamento del nostro diritto interno per garantire l'assistenza di una traduzione e/o di un interprete.

Per questo si introduce l'**art. 107 ter disp. att. c.p.p.**

Sul punto non ho nulla da osservare se non la certezza che questo diritto non verrà garantito come non viene garantito agli accusati perché la nostra normativa prevede dei trattamenti economici per traduttori e interpreti (€ 8 ogni due ore) che non sono riconosciuti neppure ai raccoglitori di pomodori. Con le ovvie conseguenze in termini di professionalità del servizio.

Art. 6

Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso:

- **decisione dell'a.g. di non dare seguito alla denuncia (con una sintesi della motivazione)**
- **data e luogo del processo e natura dell'imputazione**
- **sentenza definitiva (con una sintesi della motivazione)**
- **conoscenza dello stato del procedimento salvo casi eccezionali per cui tale conoscenza possa pregiudicare il corretto svolgimento del processo**

La relazione osserva che l'art. 369 c.p.p. prevede che l'informazione di garanzia possa essere comunicata anche alla persona offesa.

Secondo l'art. 408 c.p.p. se la persona offesa ne ha fatto richiesta al momento della denuncia deve essere informata dal pubblico ministero della sua richiesta di archiviazione.

Gli artt. 429 e 552 c.p.p. prevedono che il decreto che dispone il giudizio sia notificato alla persona offesa

L'art. 548 c.p.p. prevede che la sentenza sia notificata alle parti civili che hanno partecipato al procedimento.

La relazione ritiene che sia sufficiente un adattamento della normativa interna

*L'applicazione dell'art. 6 comporta a mio avviso **la creazione all'interno degli uffici giudiziari di un apposito ufficio per le vittime di reato** disegnato sulla falsariga di quello creato in Francia. In ogni Tribunale dovrebbe essere **incaricato un magistrato** per provvedere al funzionamento di quell'ufficio (che dovrebbe essere "animato" da personale proveniente dall'associazionismo a favore delle vittime) e rilasciare le informazioni richieste dalle vittime interessate.*

*La relazione non valuta positivamente l'idea, sostenuta da alcuni autori, di notificare alla persona offesa **l'avviso di conclusione delle indagini**. Secondo la relazione si tratterebbe di*

limitatamente alla situazione di **evasione o di scarcerazione (attualmente non previste)**. **Viene pertanto introdotto un nuovo art. 90 ter c.p.p.**

uno aggravio di spesa non indifferente.

A mio avviso il vantaggio di una notifica alla persona offesa dell'avviso da parte del PM che si sono concluse le indagini permetterebbe alla stessa persona offesa un ruolo più attivo in un momento (prima dell'inizio del vero e proprio processo) che permetterebbe il ricorso a forme efficaci di giustizia riparativa e di mediazione penale evitando il successivo passaggio al dibattimento con un aggravio, questo sì, di costi processuali.

Art. 7

Diritto all'interpretazione e alla traduzione
La direttiva vuole garantire la effettiva partecipazione della vittima al processo penale. Piena comprensione degli atti. Si raccomanda l'impiego di tecnologie di comunicazione (ad es. videoconferenza) che garantiscono il rispetto della vittima. Va garantita la traduzione delle informazioni essenziali perché la vittima possa esercitare i suoi diritti nel procedimento: va garantita la traduzione della decisione che mette fine al procedimento (la motivazione o una sintesi della motivazione). E' possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale dei documenti fondamentali. La vittima deve poter impugnare la decisione di non tradurre o di non interpretare gli atti e i

La relazione propone l'introduzione dell'**art. 143 bis c.p.p.** per adeguare l'ordinamento interno alla Direttiva.

Si tratta di una norma che non si limita a garantire alla persona offesa la possibilità di essere compresa dall'autorità procedente ma anche la possibilità di comprendere lo svolgimento dell'udienza. Si aggiunge la facoltà della persona offesa di avere la traduzione anche orale di atti del procedimento.

Su questo punto avanzo gli stessi rilievi fatti a commento dell'art. 5 della Direttiva.

documenti del procedimento.

Art. 8

Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime

Gli Stati membri – dispone la Direttiva – provvedono a che la vittima abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell’interesse della vittima prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. I familiari hanno accesso ai servizi di assistenza alle vittime in conformità delle loro esigenze e dell’entità del danno subito...

L’autorità competente che ha ricevuto la denuncia agevola l’indirizzamento delle vittime verso i servizi di aiuto alle vittime in funzione delle loro esigenze specifiche.

Tali servizi possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative e possono essere organizzati su base professionale o volontaria.

Gli Stati membri assicurano che l’accesso a qualsiasi servizio di assistenza per le vittime NON SIA SUBORDINATO ALLA PRESENTAZIONE DA PARTE DELLA VITTIMA DI FORMALE DENUNCIA.

La relazione sostiene che il nostro ordinamento è conforme perché ci sono norme in materia di:

- vittime di tratta (artt. 12 e 13 l. 11 agosto 2003 n. 228);
- vittime cittadini extracomunitari (artt. 18 e 18 bis d.l.vo 1998 n. 286) necessitanti protezione sociale anche per situazioni di violenza domestica;
- vittime di stalking (art. 11 d.l. 23.2.2009);
- vittime del dovere (l. 13 agosto 1980 n. 466, l. 31 marzo 1998 n. 70, l. 24 dicembre 2003 n. 369, l. 3 agosto 2004 n. 206) a cui vengono riconosciute speciali elargizioni.
- Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (l. 20 ottobre 1990 n. 302 e l. 23 novembre 1998 n. 407);
- Vittime di usura e di estorsione (d.l. 31 dicembre 1991 n. 419)

L’art. 8 ha una portata nevralgica e strategica

*Non esiste in Italia – a differenza di quanto accade in altri paesi membri – una normativa nazionale su servizi di assistenza alle vittime di reato (in senso generalista). E’ inaccettabile che la relazione ritenga il nostro ordinamento conforme alla Direttiva semplicemente perché il Servizio sanitario nazionale garantisce prestazioni anche a favore di chi non è regolarmente soggiornante “a prescindere dalla qualità o meno di vittima di reato” (sono note le insormontabili difficoltà che incontrano gli **stranieri regolarmente soggiornanti** quando non hanno una stabile residenza, condizione essenziale per usufruire delle prestazioni sanitarie non urgenti).*

A parte gli stranieri i servizi di assistenza per le vittime non ci sono neppure per gli italiani.

*In Italia ci sono solo alcuni **progetti locali** (più al centro nord che al centro sud) prevalentemente dedicati alle violenze di genere e in danno di minori, frutto dell’associazionismo delle donne, della sensibilità verso le vittime minorenni e di attività meritorie di alcuni presidi ospedalieri che si sono dotati di ottimi protocolli.*

Ma questa Direttiva non mira a tutelare

*specifiche vittime vulnerabili (ci sono altre Direttive al riguardo) ma a garantire la tutela della vittima **aspecifica**.*

La relazione fa inoltre riferimento ad una pluralità di interventi legislativi a favore di vittime particolari (del dovere, del terrorismo, della criminalità organizzata, dell'usura) che hanno, però, come denominatore comune la soddisfazione non già di un diritto ma di un'eventuale situazione di

bisogno attraverso la tecnica dell'elargizione. Inoltre si tratta di una legislazione fondamentalmente economica tesa ad indennizzare le vittime e i loro familiari a causa della particolare esposizione a situazioni di pericolo che lo stato non ha potuto prevenire.

Il fulcro della Direttiva è questo art. 8. Senza la predisposizione di servizi specializzati, capaci di coordinare le tre funzioni essenziali dell'assistenza, della protezione, e della partecipazione al processo le indicazioni della Direttiva vengono svuotate o aggirate.

Si tratta di funzioni che devono essere coordinate tra loro perché riguardano aspetti, tutti essenziali di:

- Assistenza psicologica
- Cura sanitaria
- Tutela giuridica
- Partecipazione processuale
- Protezione dal pericolo di un danno

all'integrità psico-fisica

Ciò significa che non servono servizi esistenti impreparati alle funzioni che sono state sopra indicate e che presuppongono un coordinamento effettivo tra la dimensione giudiziaria e quelle assistenziale e sanitaria.

N.B.

*Nell'esperienza torinese (l'unica che si può dire oggi rispetti tutti i canoni della Direttiva) è stata posta una condizione che contraddice il postulato dell'**art. 8 comma 5** della Direttiva. Si è infatti stabilito che **l'accesso ai servizi di assistenza alle vittime sia SUBORDINATO alla presentazione da parte della vittima di una formale denuncia.***

Continuo a trovare corretta questa soluzione perché la denuncia è un impegno serio che responsabilizza la vittima. Porre questa condizione ha il vantaggio di mettere un argine alle denunce strumentali per accedere a servizi o preconstituire – senza alcun rischio – situazioni di vittimizzazione inesistenti o inconsistenti.

Art. 9

Assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime.

Secondo la Direttiva i servizi descritti

Anche qui la relazione afferma del tutto falsamente che l'ordinamento interno è conforme

L'art. 9 comma 3 della Direttiva conferma quanto si è già esposto a commento dell'art. 8: la Direttiva mira ad un intervento generalista

dall'art. 8 devono:

- **Informare e consigliare in materia di diritti delle vittime (accesso, risarcimento) anche in funzione del loro ruolo nel procedimento penale compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;**
- **Informare su centri specialistici;**
- **Assicurare sostegno emotivo e psicologico;**
- **Consigli su aspetti finanziari e pratici;**
- **Affrontare il rischio di vittimizzazione secondaria (ivi compresi i rischi di intimidazione e ritorsione);**

Per fronteggiare situazioni particolari di rischio gli stati garantiscono alloggi o sistemazioni temporanee e un'assistenza integrata e mirata a vittime con esigenze specifiche (violenza sessuale, violenza di genere ecc.).

mentre è eccezionale l'intervento a favore di vittime specifiche in ragione del principio della INDIVIDUALIZZAZIONE dell'assistenza alle vittime.

La relazione fa un'operazione esattamente contraria: si desume la conformità del nostro ordinamento interno dall'esistenza di alcuni servizi locali rivolti a ben determinate vittime di ben determinati reati (principalmente vittime di violenza di genere o in danno di minori).

Art. 10

Diritto di essere sentiti.

Si tratta del diritto di essere sentiti nel corso del procedimento penale.

La relazione osserva che il nostro ordinamento è conforme.

Concordo.

Art. 11

Diritti in caso di decisione di non esercitare l'azione penale.

Si tratta del diritto di ottenere il riesame della decisione di non esercitare l'azione penale.

La relazione osserva che nel nostro sistema la vittima ha diritto a richiedere di essere informata dal PM della sua richiesta al GIP di non esercitare l'azione penale. In questo caso può opporsi a tale richiesta e il GIP decide sull'opposizione. Nei casi di reati con violenza alla persona la richiesta di archiviazione è sempre notificata alla persona offesa.

Inoltre il procuratore generale su istanza della persona offesa può avocare a sé le indagini di fronte all'inazione del PM.

Concordo sulla sostanziale conformità del nostro ordinamento interno.

Art. 12

Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa.

La Direttiva si riferisce a quegli ordinamenti nei quali operano servizi di giustizia riparativa (attività di mediazione penale, servizi comunitari con il coinvolgimento o a favore delle vittime, sessioni con la partecipazione di autori e vittime con i loro familiari ecc...). La Direttiva impone che tali servizi non esponano a rischi le vittime e che la loro partecipazione sia fondata su un libero consenso informato

La Direttiva intende favorire comunque l'invio di casi a servizi di giustizia

La relazione fa riferimento a norme del tutto inconfidenti (art. 377 e 377 bis c.p., agli istituti della rimessione della querela) che non c'entrano nulla con la norma in commento. Fa inoltre riferimento alla messa alla prova con gli adulti e i minorenni.

Ora: è un dato di fatto che, tranne nel sistema minorile dove sono state realizzate delle soluzioni ibride di giustizia riparativa, non ci sono tra gli adulti servizi di giustizia riparativa che possono essere definiti con quei termini. Non essendoci servizi di giustizia riparativa non possiamo di conseguenza affermare che il nostro diritto interno sia conforme quanto a tutela della vittima nei procedimenti di giustizia riparativa.

riparativa.

Art. 13

Diritto al patrocinio a spese dello Stato.

La relazione richiama le norme del T.U. sulle spese che prevedono il rimborso delle spese per i non residenti

Il diritto interno è pertanto conforme

Concordo

Art. 14

Diritto al rimborso delle spese

La relazione richiama le norme del T.U. sulle spese che prevedono il rimborso delle spese per i non residenti

Il diritto interno è pertanto conforme

Concordo

Art. 15

Diritto alla restituzione dei beni

La relazione sostiene che il nostro diritto interno sia conforme.

Concordo.

Art. 16

Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale.

La relazione osserva che il nostro diritto interno è conforme risultando pienamente sviluppata la normativa in materia di

Concordo

costituzione di parte civile nel processo penale.

Art. 17

Diritti delle vittime residenti all'estero

Gli stati membri devono ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno stato diverso da quello in cui è stato commesso il reato. Devono quindi:

- **Raccogliere la deposizione immediatamente**
- **Ricorrere alla video o teleconferenza**
- **Trasmettere la denuncia presentata nello stato di residenza all'autorità competente del luogo in cui è stato commesso il reato**

La relazione osserva che l'ordinamento è parzialmente conforme e occorre inserire l'**art. 108 ter disp. att. c.p.p.** in base al quale il Procuratore della Repubblica informa il Procuratore generale presso la Corte d'Appello delle denunce-querelle presentate e relativa a reati commessi all'estero affinché se ne curi la trasmissione all'autorità competente dello stato estero

Concordo

Art. 18

Diritto alla protezione

Si tratta della protezione dai rischi di vittimizzazione secondaria, da intimidazione e da ritorsioni (compreso il rischio di danni emotivi o psicologici) nonché per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze.

La relazione richiama l'art. 498 commi 4 ter e quater c.p.p. (audizione protetta per il minore o il maggiorenne infermo di mente vittima di determinati reati) nonché l'art. 392 comma 1 lett. b) c.p.p. (esame del testimone – mediante incidente probatorio - esposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità perché deponga il falso) e l'art. 392

A mio avviso è proprio sulla base dell'art. 18 della Direttiva che sono necessarie importanti modifiche del codice di procedura penale sia per riscrivere la casistica che consente sia la richiesta dell'incidente probatorio sia dell'audizione protetta.

Le norme indicate dalla relazione garantiscono protezione alla vittima di reato minorenni o

comma 1 bis c.p.p. (esame del testimone – mediante incidente probatorio – minorenni (anche se non persona offesa) o maggiorenne (ma persona offesa) per determinati reati (maltrattamenti, violenza sessuale ecc...)).

Secondo la relazione dunque il nostro diritto interno sarebbe conforme, fatte salve, in realtà le modifiche agli artt. 398 e 498 c.p.p. che ritiene necessarie in attuazione del successivo art. 23 della Direttiva.

maggiorenne (ma infermo di mente) in relazione ad una cerchia ristretta di reati: in questi casi si procede ad audizione protetta.

Inoltre è possibile acquisire la prova mediante l'incidente probatorio (oltre che nei casi di violenza e minaccia per far deporre il falso alla persona chiamata a deporre) per sentire il minore (anche se non è persona offesa) o il maggiorenne persona offesa solo in relazione a specifici fatti.

*La Direttiva, al contrario, comporta una rivoluzione copernicana per il nostro processo penale: l'accertamento individualizzato dei rischi di vittimizzazione ulteriore – **a prescindere dal titolo di reato e dalla maggiore e minore età della persona chiamata a deporre** - al fine di accertare quali siano le modalità più corrette per evitare i danni emotivi o psicologici che possono derivare da atti del procedimento penale (come l'interrogatorio o l'esame dibattimentale).*

*La Direttiva si preoccupa di tutelare la vittima non solo e non tanto per proteggerla dal contatto fisico-visivo con terzi e in particolare con l'accusato (di questo si occupa anche il successivo art. 19 della Direttiva) ma soprattutto per prevenire i danni che possono derivare dalla **rievocazione in sé di fatti traumatici**. Per tale ragione va allestito un contesto protettivo e rassicurante.*

In questa prospettiva il nostro ordinamento processuale dovrebbe essere modificato

assicurando:

- a) *Una prima valutazione precoce dal rischio di vittimizzazione secondaria che deve essere fatta da personale competente (quali potrebbero essere gli operatori dei servizi di assistenza alle vittime se fossero effettivamente istituiti) nominato nelle vesti di ausiliario della p.g. o del PM.*
- b) *La **documentazione audio-video obbligatoria** delle dichiarazioni rese dalla vittima di cui si sia accertato il rischio di vittimizzazione secondaria con possibilità di utilizzare la documentazione dell'atto (ovviamente non ai fini della prova della narrazione dei fatti ma a dimostrazione della condotta tenuta dalla vittima in quelle circostanze).*
- c) *La possibilità di ricorrere all'incidente probatorio (si potrebbe abrogare l'art. 392 comma 1 bis c.p.p. e inserire una lettera h) per l'**assunzione della testimonianza della persona offesa e dei suoi familiari dal pericolo di danni emotivi e psicologici derivanti dalla testimonianza stessa accertato mediante apposita valutazione di personale esperto***
- d) *Occorre conseguentemente*

*intervenire anche sulle modalità di **audizione protetta** svincolano tale forma dal titolo del reato e da particolari qualità della persona da esaminare con una modifica dell'art. 398 comma 5° bis e 498 commi 4 bis e 4 ter c.p.p. così che sia salvaguardata la possibilità di ricorrere all'audizione protetta del minore anche se non persona offesa e della persona offesa (e dei suoi famigliari) maggiorenne quando si accertato il pericolo descritto sub c).*

Art. 19

La Direttiva indica il diritto della vittima a non avere contatti diretti con l'autore del reato e invita gli stati a munire i locali giudiziari di zone di attesa riservate alle vittime.

La relazione ritiene che il diritto interno sia conforme e fa carico all'ufficiale giudiziario (che ormai è sparito nella maggior parte dei tribunali per carenze di organico) di impedire tale contatto e di avviare le vittime in locali separati (quali?).

Qui credo che debba essere valorizzata la funzione di parte pubblica del PM perché assicuri la vittima e ai famigliari della vittima – citati a testimoniare – affinché siano evitati contatti pericolosi con l'autore del reato. E' infatti il PM che conosce (o deve conoscere) la situazione di pericolo nella quale si trova la vittima.

Una norma specifica – si può pensare ad una modifica dell'art. 149 disp. att. c.p.p. – potrebbe essere utile per garantire sicurezza soprattutto alla vittima testimone laddove non vi siano dei locali adeguati citandola, ad es., presso gli uffici del PM e facendola successivamente accompagnare nell'aula d'udienza.

Art. 20

Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali.

La relazione sostiene che il diritto interno è conforme.

Mi sembra che qui la Direttiva indichi più che altro delle regole deontologiche che possono orientare l'autorità procedente senza necessità di un intervento nelle nostre regole processuali.

Art. 21

Diritto alla protezione della vita privata
Si tratta di proteggere la vita privata anche sulla base dei dati emersi in sede di valutazione individuale. Il minore, in particolare, deve essere protetto dai rischi della sua identificazione. Gli stati devono incoraggiare codici di autoregolamentazione dei media.

La relazione rinvia alla disciplina del trattamento dei dati personali e in particolare quelli di fonte giudiziaria, alla disciplina contenuta nel processo penale minorile e in quella che prevede il dibattimento a porte chiuse.

Non ho nulla da osservare in proposito.

Art. 22

Valutazione individuale delle vittime per individuare le specifiche esigenze di protezione.

La Direttiva precisa quali sono gli elementi di cui si deve tener conto: caratteristiche personali, tipo e natura del reato,

La relazione si limita a richiamare la normativa per i minorenni e quella sulle vittime della tratta.

La valutazione individuale delle vittime ha essenzialmente una doppia finalità:

- *Quella di individuare modalità di protezione che attengono alla sfera privata per proteggerla da interferenze da parte di terzi e in*

circostanze del reato E' richiesta particolare attenzione per le vittime di reati gravi, di reati motivati da pregiudizio o discriminazione, di terrorismo, criminalità organizzata, tratta di esseri umani, violenza di genere, violenza domestica, sfruttamento sessuale, odio.

particolare da quelle che possono provenire dall'autore del reato

- *Quella di individuare modalità di protezione – se necessarie – che le consentano di partecipare al processo senza risentire le conseguenze negative che possono derivare dalla sua testimonianza.*

E' pertanto necessario che il codice di procedura penale (quantomeno le disp. att. c.p.p.) indichino chi deve procedere a tale valutazione. In prospettiva tale valutazione è compito dei servizi di assistenza alle vittime i cui operatori possono essere nominati come ausiliari da parte della p.g. e del PM. In sede di incidente probatorio o di dibattimento è possibile la nomina di un perito. Ho però delle forti perplessità sulla nomina di un perito perché significherebbe esporre la vittima ad una valutazione in contraddittorio della sua vulnerabilità con la conseguenza di esporla ad un contesto pre-giudicante. Sarebbe pertanto auspicabile che anche il giudice possa fare ricorso – come abbiamo fatto in un caso piuttosto complesso a Firenze – ad un ausiliario-esperto. Questa soluzione non pregiudica i diritti della difesa a veder decise, nel contraddittorio delle parti, le concrete modalità di esame della vittima vulnerabile

Art. 23

Diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione.

Durante le indagini:

- **Audizioni della vittima in locali appositi**
- **Audizioni da o tramite operatori formati**
- **Più audizioni da parte della stessa persona**
- **Audizione da parte di persona dello stesso sesso nel caso di reati sessuali, violenza di genere o domestica**

Durante il processo:

- **Misure idonee per evitare il contatto visivo**
- **Misure che consentano di sentire la vittima senza che sia fisicamente presente**
- **Misure tese ad evitare domande non necessarie sulla vita privata**
- **Misure che consentono di procedere a porte chiuse**

La relazione sostiene che il diritto interno è conforme. In realtà poi propone di aggiungere un **comma 5 quater all'art. 398 c.p.p.** e un **comma 4 quater all'art. 498 c.p.p.** nel senso da me auspicato a commento dell'art. 18 della direttiva

Le modifiche indicate dal governo prevedono una clausola generale per la vittima vulnerabile di accesso all'audizione protetta, aggiuntiva rispetto alla normativa attuale che contempla eccezioni per determinati reati e per determinate vittime. Credo sia più lineare la mia proposta che toglie di mezzo le eccezioni e fissa una regola generale per l'incidente probatorio e la modalità protetta dell'audizione della vittima tutte le volte che sia accertato il rischio di vittimizzazione secondaria. L'unica presunzione di vulnerabilità riguarda il minorenni sia esso vittima che testimone.

Art. 24

Diritto dei minori a beneficiare di protezione

La relazione introduce l'**art. 90 comma 2 bis**

Sono d'accordo

nel corso del procedimento penale

c.p.p.

Art. 25

Formazione degli operatori

**Formazione speciale per agenti di polizia,
personale giudiziario, magistratura e
avvocati nonché operatori delle associazioni
delle vittime.**

La formazione in materia di vittime è tutta da costruire. Ma non vi può essere formazione senza servizi specializzati nell'aiuto e nell'accompagnamento per le vittime.

Art. 26

Cooperazione e coordinamento dei servizi

La relazione fa riferimento a Eurojust e al progetto DICAM

Anche qui il coordinamento a livello locale, nazionale e internazionale è tutto da costruire. Ma non possiamo certo dire che il nostro ordinamento è conforme perché siamo integrati in Eurojust e perché esiste il progetto DICAM.

Gli artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 32 della Direttiva non necessitano di recepimento